

N. 00444/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00227/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 227 del 2016, proposto da:
Annamaria Carbone, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco
Quirino Cavallaro, Claudio Duchi, con domicilio eletto presso
Giorgio Avv. Granato in Latina, Piazzale Vincenzo Granato;
Francesco Petrosino, Farmacia Salvagni del Dr. Andrey Liamin & C.
S.a.s., Antonio Virgolino, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco
Quirino Cavallaro, con domicilio eletto presso Giorgio Avv. Granato
in Latina, Piazzale Vincenzo Granato;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato
e difeso dall'avv. Elisa Caprio, con domicilio eletto presso Elisa Avv.
Caprio in Latina, Avv. Ra Regione Lazio;

nei confronti di

Ordine dei Farmacisti della Provincia di Latina, Vincenzo Calabresi,
Annalisa Corsi;
Comune di Latina
*per l'esecuzione giudicata formatosi sulla sentenza del T.A.R. Lazio sezione
di Latina n. 548 del 14 giugno 2013*

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 il dott.
Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 548/13 questa Sezione aveva accolto il ricorso n. 522/2012, relativamente all'annullamento delle deliberazioni della Giunta municipale di Latina rispettivamente n. 223/12 e 231/12, aventi ad oggetto l'individuazione di n. 8 sedi farmaceutiche nel territorio comunale, a mezzo delle quali è stato rispettivamente approvato (determina n. B07698/12) e modificato (determina B. 09425/12) il bando di concorso pubblico straordinario per l'assegnazione delle viste sedi farmaceutiche.

La predetta sentenza – senza proposizione di istanza interinale di sospensione è stata appellata – è esecutiva ex art. 33 c.p.a..

Con il ricorso all'esame gli istanti denunciano che le predette sedi sono state tuttavia oggetto di assegnazione *condizionata* - da parte del Comune di Latina.

Ad avviso dei ricorrenti non solo l'ente intimato non ha provveduto all'esecuzione della ridetta sentenza n. 548/13, ma mediante le citate determinazioni avrebbe posto in essere atti elusivi del giudicato, nulli ex art. 23 *septies* della L. 241/90;

chiede, quindi, che la Sezione adotti i provvedimenti necessari al soddisfacimento dei loro interessi.

La parte ricorrente chiede, poi, la nomina di un commissario ad acta. La domanda così formulata tesa ad ottenere la piena esecuzione della sentenza, mediante il riconoscimento della *nullità inesistenza* delle delibere impugnate elusive, come tali, del giudicato deve essere accolta, venendo in considerazione un'ipotesi - espressamente prevista- di nullità ex art. 23 *septies* della L. 241/90;

La Regione Lazio ancorché costituitasi in giudizio non ha fornito elementi persuasivi a contrastare le richieste dell'interessato;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

a) assegna alla Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro-tempore, il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura del ricorrente, per il compimento degli incombenzi occorrenti alla integrale esecuzione - relativamente al ritiro dei provvedimenti elusivi del giudicato di cui in narrativa - della sentenza del Tar Lazio - sez. staccata Latina n. 548/13;

b) dispone che, allo spirare di tale termine, ove perduri l'inadempimento, all'esecuzione provveda, entro i successivi trenta giorni, in qualità di commissario ad actus, il Prefetto di Latina o altro funzionario dell'UTG di Latina, da lui delegato, il quale opererà con le modalità infra descritte.

c) pone a carico della Regione Lazio il compenso del commissario che sarà liquidato con successivo provvedimento del giudice estensore; la liquidazione avrà luogo su domanda del commissario, cui dovrà essere allegata una documentata relazione di chiarimento sull'attività svolta;

d) condanna la Regione Lazio al pagamento a favore della parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in complessivi €. 500,00 (euro cinquecento/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)